



lente l'unico vantaggio che è quello di conoscere la forza rappresentativa delle singole organizzazioni dei prestatori d'opera.

Il predetto Consulente ha suggerito pertanto la soluzione alternativa di respingere la richiesta dei Sindacati o di rispondere che, per ragioni di uniformità, l'Istituto si atterrà alle decisioni dell' I. N. A. seguite da tutte le Imprese a questa aderenti.

Permesso quanto sopra, si rileva che con delibera consiliare in data 15 dicembre 1952 fu stabilita la sospensione delle trattative effettuate sugli stipendi in favore delle varie organizzazioni dei lavoratori (Sindacati - C.R.F.L. - Cooperativa di Consumo). Detto criterio di carattere generale fu approvato con specifico riferimento agli incontentamenti ed agli abusi riscontrati in ordine alle trattative operate per conto del C.R.F.L. antecedente.